



Circolare n. 35/2022 - Prot. n. 532/2022 del 06/10/2022

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziasegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza@cnappc.it

Circolare n. 35 - Prot. n. 532/2022

Roma, 6 ottobre 2022

Oggetto: Informativa sulle attività della Filiera delle Costruzioni.

Cari Presidenti,

la nota allegata, (*allegato n.1*), inviata ai componenti della Filiera delle costruzioni, lo scorso 29 settembre, sintetizza la discussione e le considerazioni espresse nella riunione del 26/09/2022.

La principale problematica affrontata ha riguardato l'obbligo imposto agli interessati (proprietari, imprese, professionisti tecnici etc.) dalla società Deloitte, che, nello svolgere, per incarico di alcune banche, attività di gestione e controllo di pratiche di finanziamento, ai fini dell'acquisto dei crediti di imposta, pretende la produzione, oltre della normale asseverazione, prevista dalla legge, di un filmato, a cura del professionista, che "illustri" l'esecuzione dei lavori.

In relazione a questa richiesta, come ben sapete, la Rete ha già prontamente inviato una diffida alla predetta società, senza avere risposta, inviata ai componenti della Filiera per opportuna conoscenza (*allegato n.2*).

Altresì, è stata allegata un'ulteriore nota (*allegato n.3*), redatta dai legali della Rete, che evidenzia le problematiche giuridiche e le violazioni di legge che ostano all'obbligo imposto dalla predetta società, da trasmettere alle banche affidatarie di incarichi alla Deloitte.

Infine, data l'urgenza evidenziata da molti professionisti pressati da imprese e committenti

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

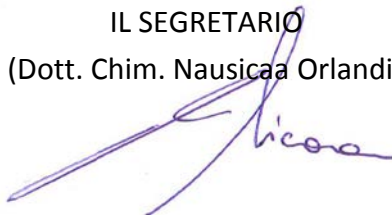
Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

minacciati di revoca o mancata concessione dell'acquisto del credito di imposta, abbiamo predisposto e trasmesso ai componenti della Filiera, sempre con l'ausilio dei legali della Rete, un modello di esposto (*allegato n.4*) da inviare all'Autorità garante della privacy, eventualmente con la disponibilità di sottoscriverlo in "gruppo".

Vi terremo aggiornati sullo sviluppo delle azioni che saranno messe in campo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegati:

- 1) *Nota RPT alla Filiera delle Costruzioni;*
- 2) *Diffida della RPT;*
- 3) *Nota per Banca;*
- 4) *Schema Reclamo Garante Privacy;*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Ai Componenti della Filiera delle Costruzioni

Prot. n. 527/2022

Roma, 29 settembre 2022

Oggetto: Informativa su riunione Filiera delle Costruzioni del 26 settembre u.s.

Cari Presidenti/Rappresentanti degli organismi aderenti,

Vi invio una sintesi della riunione, in data 26 settembre u.s., in modalità a distanza della Filiera delle Costruzioni, che ha trattato alcuni aspetti problematici relativi alle ulteriori difficoltà di recente fraposte alla possibilità di utilizzo dei ben noti bonus edilizi, in particolare il superbonus.

La prima problematica affrontata riguarda l'obbligo imposto agli interessati (proprietari, imprese, professionisti tecnici etc.) dalla società Deloitte, che, nello svolgere, per incarico di alcune banche, attività di gestione e controllo di pratiche di finanziamento, ai fini dell'acquisto dei crediti di imposta, pretende la produzione, oltre della normale asseverazione, prevista dalla legge, di un filmato, a cura del professionista, che "illustri" l'esecuzione dei lavori.

In relazione a questa richiesta, la Rete ha già prontamente inviato una diffida alla predetta società, senza avere risposta, inviata ai componenti della Filiera per opportuna conoscenza (all.1).

In proposito, viene allegata anche una nota (all.2), redatta dai legali della Rete, che evidenzia le problematiche giuridiche e le violazioni di legge che ostano all'obbligo imposto dalla predetta società, da trasmettere alle banche affidatarie di incarichi alla Deloitte.

Nella diffida, la Rete ha evidenziato l'illegittimità e vessatorietà di tale richiesta, innanzitutto perché non prevista da alcuna norma e lesiva della dignità del professionista, impegnato in attività non rientranti tra gli impegni assunti per la redazione delle pratiche, obbligandolo a rendere prestazioni in contrasto con norme deontologiche di rispetto del segreto professionale, della privacy

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

sua e del committente, dell'impresa, dei lavoratori dipendenti della stessa, rischiando anche di dare informazioni sensibili sui sistemi di sicurezza delle abitazioni, ed altro ancora.

Peraltro, tutto ciò è anche in palese contrasto con la legge sull'equo compenso, che non consente l'imposizione di attività vessatorie nei confronti del professionista, a prescindere dalla mancata remunerazione o di una prestazione non prevista aggravante.

Altri aspetti riguardano la possibilità per la Deloitte, in nome e per conto della banca, di sfruttare una posizione dominante sotto il profilo contrattuale (in conseguenza della contrazione del mercato delle cessioni) – che verrà segnalato all'autorità Antitrust – imponendo attività inutili che però incidono sul merito creditizio del cedente, riducendolo o discriminandolo sulla base di valutazioni discrezionali ed indefinite causate da un "video".

Fatto, quest'ultimo, ancora più grave potendo ciò avvenire anche sulla base del solo rifiuto, peraltro perfettamente legittimo, o dell'impossibilità di realizzarlo (difficoltà logistiche, problematiche nella ripresa video, incertezza sul contenuto dello stesso, indisponibilità dei proprietari o dei locatari di rilasciare liberatorie per la tutela delle privacy ed altro).

Inoltre, altri aspetti riguarderebbero la copertura assicurativa obbligatoria per legge prevista per l'asseveratore, che non comprende anche i rischi per tale attività, istituita di recente e da un soggetto privato e non da norme di legge o di enti pubblici, e che risulta del tutto inutile perché la tutela degli interessi dello stato è già garantita, a norma vigente, dall'obbligo di consegna di un'asseverazione che viene rilasciata da un professionista tecnico iscritto all'Albo, le cui competenze e correttezza è verificabile dal controllo sull'albo unico nazionale, che ne attesta l'esistenza, le caratteristiche, l'iscrizione, il superamento dei relativi esami di laurea e di Stato, la mancanza di condanne penali e di provvedimenti disciplinari, l'adempimento degli obblighi di assicurazione e formazione, ma soprattutto l'attribuzione diretta e personale di responsabilità nel caso di violazioni di qualunque genere, con conseguenti sanzioni penali e deontologiche.

Tutto questo, secondo Deloitte, sarebbe invece garantito da un video, anch'esso comunque da verificare, - su che base, in che modo e da chi non è chiaro -, allo scopo di poter scoprire eventuali comportamenti illeciti.

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Tutto questo, si badi bene, è assolutamente immotivato atteso che la stessa Agenzia delle Entrate ha dichiarato percentuali bassissime di frodi – peraltro al momento solo presunte – nei casi in cui viene previsto l’obbligo di asseverazione presentata dai professionisti, che attualmente è stata estesa a tutti i bonus.

Ma la preoccupazione riguarda anche l’inasprimento, si ripete inutile se non dannoso, di un ulteriore obbligo burocratico, teso a creare ulteriore confusione e ritardi, nonché a complicare le successive cessioni del credito, aggiungendosi a normative intervenute, che stanno mettendo in ginocchio migliaia di imprese e professionisti creando gravi danni a cittadini e condomini, ed allo stesso Paese.

I presenti, rappresentanti degli organismi aderenti alla Filiera, presenti all’incontro hanno unanimemente condiviso la necessità di un forte intervento di tutti gli attori della filiera, da avviare immediatamente con una serie di possibili iniziative che saranno graduate in funzione alle risposte che saranno fornite:

- pubblicizzazione con comunicati stampa, interventi su giornali e televisioni del comportamento scorretto della Deloitte e della banche conniventi;
- richiesta alle banche di bloccare l’iniziativa illecita della Soc. Deloitte S.p.A. ed in mancanza, di procedere anche nei loro confronti;
- richiesta all’Associazione Banche Italiane di tutelare l’immagine degli associati ed i legittimi interessi dei loro clienti, monitorando i comportamenti contra legem;
- richiesta di parere sulla liceità dell’iniziativa in merito alla commissione di monitoraggio presso il Consiglio Superiore, ad Enea, all’Agenzia delle Entrate;
- richiesta al Governo di intervenire con un provvedimento che impedisca questa richiesta;
- esposti al Garante della Privacy nonché al Garante della Concorrenza e del mercato volti ad evidenziare, in ragione delle rispettive competenze, le illegittimità della condotta tenuta dalla società in questione;

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

- citazione in giudizio, anche con urgenza, per la violazione palese della legge sull'Equo compenso e per la vessatorietà della richiesta;
- invito a tutti i soggetti aderenti alla filiera sia a livello territoriale che nazionale, oltre che dalle Casse di Previdenza Professionali, di valutare il ritiro delle somme depositate presso gli istituti bancari che si avvalgono della piattaforma Deloitte, vi compresi gli iscritti (imprese e professionisti);
- allo scopo di cui sopra, verificare quali siano le banche che utilizzano tale procedura per la dovuta informazione ai professionisti, alle imprese ed ai committenti;
- verifica della possibilità di azioni collettive degli organi di rappresentanza a tutela della dignità dei professionisti;
- verifica della possibile istituzione di una specifica norma deontologica attesa la violazione dei principi di dignità dei professionisti e rispetto della committenza.

Le iniziative saranno concordate successivamente, ma, data l'urgenza evidenziata da molti professionisti pressati da imprese e committenti minacciati di revoca o mancata concessione dell'acquisto del credito di imposta, abbiamo predisposto, con l'ausilio dei legali della Rete, un modello di esposto (allegato 3) che vi sottoponiamo per eventuali modifiche, da far conoscere in tempi brevi (al massimo lunedì mattina), unitamente alla disponibilità di sottoscriverlo in "gruppo".

Ovviamente, ciascuno di voi potrà utilizzarlo per interventi autonomi e successivi.

Vi saremo grati se, in tal caso, potrete inviarcene copia.

Nel frattempo, stiamo predisponendo la comunicazione all'Antitrust di cui sopra e la nota alle banche di cui sappiamo già l'adesione alla piattaforma Deloitte di cui alleghiamo schema.

Vi chiediamo scusa per l'urgenza, ma l'atteggiamento prevaricatore di Deloitte sta creando grandi problemi ai professionisti nei rapporti con i committenti e le imprese, per i conseguenti ipotetici rischi di responsabilità dirette circa la mancata approvazione della cessione del credito.

Monitoreremo, insieme, lo sviluppo delle azioni che saranno messe in campo, anche in una prossima riunione, da tenere a breve e decideremo le ulteriori iniziative.

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



Nel ringraziarVi per la disponibilità a contribuire a questa iniziativa a tutela della dignità e libertà dei professionisti, ma anche dei committenti e delle imprese, Vi salutiamo cordialmente.

IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- 1) *Diffida della RPT;*
- 2) *Nota per Banca;*
- 3) *Schema Reclamo Garante Privacy;*

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

c.a.

Studio Tributario e Societario – Deloitte Società
Tra Professionisti S.r.l.

sts-deloitte@sts-pec.it

Prot. n. 469/2022

Roma, 19 settembre 2022

Oggetto: Atto di intimazione e diffida.

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche e Scientifiche, in breve “RPT”, in rappresentanza dei diritti e degli interessi degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti (i.e. Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Chimici e Fisici; Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Geologi; Geometri e Geometri Laureati; Ingegneri; Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; Tecnologi Alimentari)

PREMESSO

- che tutto il settore della cd. filiera delle costruzioni ormai da un decennio incontra gravissime difficoltà, drammaticamente aggravate dalla pandemia e dalla recente crisi internazionale che ha generato un aumento abnorme dei costi delle materie prime e dell’energia;
- che l’intervento normativo più significativo degli ultimi decenni, il cd. Superbonus, introdotto dal DL. 34/2020 e più volte modificato, ha positivamente inciso sul settore, consentendo ai professionisti ed alle imprese della filiera delle costruzioni di contrastare almeno parzialmente la crisi pluriennale citata;
- che tale misura, di oggettiva ed attestata utilità per tutti gli attori istituzionali e privati coinvolti (si pensi a: aumento del P.I.L., contrasto al lavoro nero, aumento effettivo del gettito fiscale, efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici e loro

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

riqualificazione, aumento dell'occupazione ecc...), ha, nel tempo visto, interventi normativi e scelte organizzative (non solo del ceto bancario) finalizzati esplicitamente a scoraggiarne l'utilizzo, nonostante le gravissime conseguenze economiche, sociali ed ambientali direttamente a ciò conseguenti;

- che tale percorso volto a contrastare il cd. Superbonus (imposto attraverso oneri documentali, certificatori ed altro sempre maggiori e sempre più incerti) non trova riscontro in misure consimili adottate da altri paesi europei, i cui sistemi giuridico-bancari si caratterizzano sempre più (specie in una fase di pesante recessione quale quella attuale) per la semplificazione degli oneri documentali ad imprese professionisti, anche in caso di bonus fiscali assimilabili al nostro cd. Superbonus;
- che, da ultimo, in tale logica di contrasto al cd. Superbonus, si deve annoverare la scelta, operata *ex abrupto*, da codesta Società, nella sua qualità di advisor di alcuni delle più importanti realtà bancarie, di richiedere la allegazione di non meglio precisate riprese video dei lavori effettuati allo scopo di usufruire del cd. Superbonus;
- che tale richiesta aggiuntiva, visibile sul portale da Voi curato, si sostanzia in un immotivato, non previsto, illogico aggravamento dei già pesanti oneri documentali e certificatori gravanti sui committenti e sui professionisti;
- che tale onere documentale aggiuntivo, oltre a svilire la figura del professionista (su cui di fatto ricadrà sempre) appare di dubbia utilità e di opinabile base normativa atteso che:
 - a) appare contrastante con i principi di lealtà e buona fede contrattuale poiché costituisce un inutile aggravamento di oneri riferiti ad atti e documenti validati ed asseverati da professionisti (svolgenti in tal caso funzione di incaricati di pubblico servizio) coperti da adeguata assicurazione professionale è già validati da una Amministrazione Pubblica centrale (ENEA);
 - b) appare contrastante con l'art. 13 bis della L. 247/2012, applicabile anche ai professionisti rappresentati dalla RPT (Art. 19-quaterdecies, Legge 4 dicembre 2017, n. 172) poiché si sostanzia in una modificazione unilaterale sopravvenuta del contratto;
 - c) appare contrastante con l'art. 1341 del codice civile;

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

- d) appare contrastante con le vigenti disposizioni in materia di riservatezza atteso che i luoghi ed i beni oggetto del video non possono essere ripresi senza consenso dei relativi proprietari come pure i lavoratori eventualmente in esso filmati; di contro ove ciò sia legittimo, dovrebbe essere rilasciata ampia ed esaustiva informativa sull'uso che di tale documenti video si andrà a fare, cosa che non risulta;
- e) non appare giustificata da innovazioni normative o interpretative di sorta atteso che gli Istituti bancari, a seguito delle recentissime innovazioni normative sull'art. 121 del DL 34/2020 sono, di fatto, garantite al massimo grado nei confronti di eventuali irregolarità/illegittimità. Ciò in ragione del fatto che la limitazione della responsabilità al caso del "dolo" o della "colpa grave", di fatto, la esclude (in capo al cessionario) in presenza di crediti regolarmente certificati e asseverati;
- f) non appare esser richiesta dalle vigenti disposizioni in materia di cd. antiriciclaggio né dai ccdd. Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 che – peraltro – in nessun caso possono generare obblighi ed oneri impropri nei confronti dei terzi;
- g) non appare avere alcun effetto deterrente di eventuali comportamenti illeciti né appare idoneo a configurare una adeguata diligenza dell'advisor o dell'istituto bancario che devono esser riferite semmai, come già avviene, all'adeguatezza documentale, attestata, si ripete, da professionisti responsabili in prima persona;
- h) appare richiedere obblighi di facere per lo più di difficile attuazione (si pensi all'ipotesi di lavori già effettuati) e di costi non preventivati né preventivabili non trascurabili che, come tali, non possono essere scaricati sulla committenza.

Tanto premesso, con la presente,

SI INTIMA E SI DIFFIDA

codesta Spett.le Società a rimuovere l'obbligo richiesto in quanto inadeguato, illegittimo ed ingiustamente penalizzante per la dignità lavorativa dei professionisti interessati, dandone pronto riscontro alla scrivente.

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ciò con l'avvertenza che, in difetto, questa Associazione sarà costretta a tutelare gli interessi dei propri associati in tutte le sedi giurisdizionali necessarie e presso le competenti Autorità di Vigilanza.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Oggetto: Problematiche giuridiche relative alla video ripresa richiesta dall'advisor Deloitte s.p.a. in relazione alle pratiche di cessione crediti da cd. Superbonus.

1. La presente per evidenziare che, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login>, viene posta a disposizione da Deloitte S.p.A. una piattaforma per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale da cd. Superbonus. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);
2. Sulla piattaforma in questione risulta introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, l'obbligo del caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per ritenute finalità antifrode.
3. Tale richiesta, di rilevante impatto per i professionisti, presenta alcune criticità. Anzitutto appare sovrapporsi ad attestazioni/asseverazioni già rese *ex lege*, alle quali non aggiunge alcuna certezza o qualità giuridica, in difetto di una base normativa in tal senso. Ciò, peraltro, genera un effetto di dequalificazione dell'attività e dell'immagine dei professionisti che, *ex lege*, hanno già assunto rilevanti responsabilità attestando ed asseverando i lavori svolti da ogni singolo committente;
4. In secondo luogo, nella sezione "Privacy Policy" in calce al suddetto sito, si può visionare l'Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – che riporta una serie di informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al "*Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]*"; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla "*necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l'interessato è parte e/o da quest'ultimo richiesti*", ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.
5. A nostro avviso, tale richiamo normativo, non essendo la ripresa video oggettivamente necessaria ed indispensabile all'esecuzione del contratto (che si sostanzia in una verifica formale della documentazione relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti)

potrebbe non essere sufficiente a giustificare l'acquisizione di una così rilevante quantità di dati personali, anche sensibili il che, a sua volta, può porre delle problematiche di compatibilità con il principio di trattamento minimo dei dati (art. 5 del GDPR);

6. Si segnala poi che la posizione dei professionisti, nell'abito di tale procedimento, appare oggettivamente difficile trovandosi a dover – da un lato – tutelare l'interesse della committenza alla cessione del credito (spesso unica motivazione del contratto d'appalto) e - dall'altro – a dover gestire profili di privacy di terzi con modalità non del tutto chiare. Ciò senza considerare il pur esistente rischio di un consenso non libero al trattamento dei dati in questione, ma appunto indotto dal rischio di non veder acquisito il proprio fascicolo (vd. artt. 4.11 e 7 del GDPR);
7. Da ultimo va anche segnalato che l'assenza di una base normativa solida impone di prendere in considerazione il rischio di una interferenza illecita della vita privata altrui nonché il potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;

AL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

P.ZZA VENEZIA, 11

00187 ROMA

Via PEC:: protocollo@pec.gpdp.it

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

Le Associazioni/Ordini/Federazioni/Collegi di seguito elencati:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

in persona dei rispettivi legali rappresentanti che, ad ogni effetto di legge sottoscrivono il presente atto, espongono a Codesta Autorità quanto segue.

1. Premessa.

1.1. Gli istanti rappresentano e tutelano i diritti e gli interessi dei propri associati innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e di vigilanza e, come tali, in ragione di quanto più oltre esposto, intendono rappresentare i seguenti fatti.

1.2. Come noto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica hanno avuto ed hanno un ruolo particolarmente rilevante nella gestione del cd. Superbonus (ex artt. 119 e ss. del DL 34/2020) e nella validazione/asseverazione dei lavori edili svolti per maturare i crediti derivanti da tale bonus fiscale, destinati - conformemente alla disciplina normativa pro tempore applicabile – alla circolazione come cd. moneta fiscale (i.e. credito fiscale derivante dal Superbonus).

1.3. In tale contesto, i professionisti dell'area tecnica e scientifica, nei limiti consentiti dalle rispettive discipline professionali, hanno svolto e svolgono attività di attestazione e certificazione, fidefacente, dell'effettiva e conforme a norma realizzazione dei lavori richiesti per l'accesso al citato beneficio fiscale, assumendo anche la qualifica di incaricati di pubblico servizio.

1.4. L'ampiezza delle attività e delle competenze richieste per godere di tali benefici fiscali ha indotto una pluralità di istituti di credito ed associazioni industriali a stipulare accordi e convenzioni con società di consulenza leader di mercato finalizzate, in tesi, ad ottimizzare il percorso di ottenimento della cd. moneta fiscale (i.e. cessione del credito) finanziariamente indispensabile agli operatori (i.e. imprese e professionisti) per attuare i lavori in questione.

1.5. Nell'ambito di tali accordi una associazione di costruttori edili, a quanto consta, ha stipulato con la nota società di consulenza Deloitte S.p.A. una convenzione con la quale quest'ultima ha messo a disposizione di committenti, imprese e professionisti una piattaforma destinata alla gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione (in ambito bancario) del credito fiscale citato. Ciò in stretto raccordo con una pluralità di istituti bancari riconducibili quantomeno, a quanto consta, al Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.

1.6. E infatti, al sito internet <https://www.bonusfiscali.intesasanpaolo.com/login> è possibile reperire la piattaforma messa a disposizione da Deloitte S.p.A. per la gestione documentale necessaria all'ottenimento ed alla circolazione del credito fiscale.

1.7. Tale piattaforma, molto utilizzata dagli operatori del settore, interviene in una fase del procedimento successiva all'attestazione (da parte di ENEA, Ente pubblico deputato all'acquisizione di documenti, attestazioni e certificazioni richieste *ex lege*) della correttezza documentale del singolo fascicolo. In altre parole, la piattaforma viene in questione solo in relazione agli aspetti bancari/finanziari dell'operazione, quando i professionisti previsti dal DL 34/2020 quali attestatori/asseveratori, sotto la propria responsabilità, della corretta esecuzione dei lavori edilizi necessari per fruire del bonus fiscale, hanno già reso la propria prestazione professionale (formalmente verificata dall'ENEA);

1.8. E' fatto notorio quello per il quale, nell'attuale contesto, il ceto bancario ha limitato fortemente la possibilità di circolazione del credito da Superbonus, indottovi sia dagli interventi normativi più recenti che hanno oggettivamente penalizzato l'intera filiera delle costruzioni, sia dalla imminente "saturazione" della propria capacità di acquisire moneta cd. fiscale da utilizzare come strumento di compensazione nei propri rapporti con l'Erario. Ciò, a sua volta, rende dominante la posizione contrattuale dell'istituto bancario (e quindi dell'advisor che utilizza) atteso che il mercato presenta sempre meno soggetti interessati ad acquisire i crediti fiscali derivanti dal cd. Superbonus.

2. Problematiche giuridiche conseguenti alle richieste dell'Advisor.

2.1. La premessa svolta è necessaria per evidenziare che la Società di consulenza in questione (sempre nella sua qualità di advisor, a quanto consta, del Gruppo Bancario Intesa San Paolo S.p.A.) ha inopinatamente ed autonomamente introdotto, fra la documentazione ritenuta necessaria per consentire l'accesso alla possibilità di circolazione del credito fiscale di cui si discute, un obbligo che presenta - a nostro avviso - rilevanti aspetti di interesse di codesta Autorità (**vd. allegato 1**). In particolare, da alcuni giorni, viene esplicitamente richiesto, dalla piattaforma il caricamento di una video ripresa (da parte dell'impresa esecutrice dei lavori e/o dai professionisti tecnici a vario titolo coinvolti nell'appalto) che rechi una dettagliata ripresa dei lavori effettuati e delle aree interessate dall'intervento. Ciò per supposte finalità antifrode.

2.2. Si segnala che tale video-ripresa - archiviata e gestita con modalità non note e per tempi non noti – non è richiesta da nessuna norma vigente nell'ordinamento non pare comunque adeguatamente sostenuta da adeguate basi normative. Infatti, nella sezione "Privacy Policy" in calce al suddetto sito, si può visionare l'Informativa privacy - redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – che riporta una serie di

informazioni obbligatorie secondo la normativa vigente. Fra queste, ha destato particolare attenzione, il paragrafo relativo alle finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento medesimo. Alla lettera b) del capitolo citato, si legge che una delle finalità del trattamento attiene al *“Compimento delle verifiche di completezza e congruità della documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente ai fini dei benefici fiscali, della cessione del credito [...]”*; viene poi aggiunto che la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dalla *“necessità di eseguire i servizi/contratto di cui l'interessato è parte e/o da quest'ultimo richiesti”*, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento europeo.

2.3. A nostro avviso, benché la prassi applicativa abbia dimostrato come troppo spesso la base giuridica di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), GDPR, venga utilizzata come “jolly” legittimante un trattamento, è di assoluta premura rammentare come la base di liceità in questione non possa e non debba assolutamente essere utilizzata come “panacea per ogni male” a discapito della privacy e della riservatezza del soggetto che conferisce i dati. Perché un trattamento venga considerato lecito sulla scorta della base giuridica richiamata, risulta - infatti - opportuno che tale trattamento sia oggettivamente necessario ai fini dell'esecuzione di un contratto/accordo. A tal proposito è essenziale chiedersi, fra le altre cose, quali siano la natura e le caratteristiche del servizio prestato. In concreto, quindi, l'attività oggetto del contratto/accordo - che viene svolta per il tramite della piattaforma - è esclusivamente quella di verifica formale della documentazione relativa alla richiesta di bonus concernente i lavori effettuati e non già quella di una verifica di rispondenza fra la documentazione presentata e lo stato di fatto dei lavori svolti. Ciò comporta, nel concreto, che il trattamento dati da parte dell'advisor Deloitte relativo alle video-asseverazioni non si configura come oggettivamente necessario ai fini dell'esecuzione del contratto e come tale, a nostro avviso, non è legittimo.

2.4. Ciò detto, preme sottolineare che le video riprese in questione attengono, per lo più, a beni e proprietà di terzi rispetto al soggetto che la effettua. I lavori edili strumentali al cd. Superbonus, infatti, vengono effettuati su edifici pubblici e privati di proprietà, generalmente, del committente che - per lo più - non è coinvolto in tale operazione e sicuramente non viene posto in condizione di esprimere liberamente il proprio assenso. Tale aspetto ci pare molto importante giacché di fatto, l'assenza del video, pregiudica la già scarsa possibilità che l'Istituto bancario nominato (leader di mercato) “accetti” la cessione del credito (*rectius*, lo acquisti). Tale rischio, a fronte della notevole esposizione finanziaria di committenti, professionisti ed imprese (esposizione che, si badi bene, non si sarebbe certamente avuta senza la ragionevole certezza del godimento del credito fiscale, costituendo causa prima del contratto di appalto) non consente, di fatto di esprimere un libero consenso al trattamento. A tal proposito sia consentito richiamare il 43° considerando del GDPR dove si osserva che *“Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione”*. Ci pare esattamente il caso in cui ci troviamo.

2.5. Alla luce dell'art. 4, n. 11 del GDPR infatti, il libero consenso non v'è se risulta manifestato dietro pressanti necessità economiche, conseguenti, come detto, alla sempre maggiore saturazione del mercato dei crediti da superbonus (in tal senso, v. pure il risalente orientamento di Codesta Autorità, espresso già con il *“Parere 15/2011 sulla definizione di consenso”* adottato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati in data 13 luglio 2011, WP 187, secondo cui il consenso non può essere considerato libero se le conseguenze dello stesso *“minano la libertà di scelta dell'individuo”*. Si veda anche la definizione di “condizioni per il consenso” prevista dall'art. 7 del GDPR). Parimenti, e per le stesse ragioni, come evidenziato da questa stessa Autorità con il provvedimento n. 488 del

24 novembre 2016 *“non apparirebbe frutto di libera autodeterminazione il consenso espresso da appaltatori, lavoratori e clienti [NDA: consenso al trattamento dei dati presenti nel video] nell'ambito dei rapporti intercorrenti con le controparti, non potendo considerarsi tale la volontà manifestata dagli interessati dietro "minaccia" della mancata stipula del contratto o quale condizione per la permanenza del vincolo negoziale [NDA: nel nostro caso il mancato acquisto del credito];*

2.6. Inoltre, è di fatto possibile che le video riprese dei cantieri in essere riguardino operai, lavoratori o soggetti terzi la cui immagine o la cui ripresa viene acquisita con modalità che possono non consentire l'acquisizione del libero assenso anche di questi ultimi, mettendo il committente e il professionista in una condizione realmente difficile, trovandosi di fronte ad un dilemma: rischiare di violare la disciplina della privacy o rischiare di perdere il finanziamento dei lavori?.

2.7. Ferma la volontà dell'Associazione scrivente e dei suoi associati di operare conformemente alle disposizioni normative in essere, si segnala l'estrema difficoltà in cui professionisti tecnici vengono posti, atteso che, da un lato, essi non sono sempre in grado di fornire adeguate informazioni ai committenti ed ai soggetti potenzialmente coinvolti nel video, dall'altro, non sono necessariamente in grado di garantire un adeguato trattamento di tali dati. Trattamento che viene, di fatto, imposto in ragione della posizione dominante sul mercato dell'istituto bancario citato e del relativo advisor e si risolve nell'imposizione di un fare, si ripete, privo di qualsivoglia base normativa.

2.8. Non può poi non evidenziarsi che la richiesta di tale documentazione video è fortemente svilente per i professionisti che vengono chiamati ad effettuarla, essendo questi ultimi dei soggetti che, si badi bene, asseverano sotto la propria responsabilità civile, penale e deontologica i lavori svolti, sulla base di specifiche norme di legge. La ripresa video imposta, a nostro avviso, non può aggiungere nulla in termini di certezza giuridica o veridicità alla documentazione già trasmessa all'Autorità e, quindi, riteniamo che tale imposizione di fatto integri una **violazione del principio di minimo trattamento dei dati** atteso che i dati e le informazioni che, in tesi, il video dovrebbe fornire, sono già – conformemente a norma – nella disponibilità dell'Amministrazione. Il video, infatti - come richiesto dall'advisor, dovrebbe riprendere, ad es., i dati indicati nel cd. cartello di cantiere, i materiali ed i lavori effettuati. Tutti dati, questi, già trasmessi all'Autorità competente prima e durante lo sviluppo dei cantieri nonché attestati ed asseverati dai tecnici *ex lege* previsti.

2.9. Il descritto trattamento desta quindi perplessità anche con riferimento ai principi di necessità e proporzionalità nonché in relazione al principio di minimizzazione, previsto dall'art. 5 del GDPR, per cui i dati oggetto di trattamento devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, che trova quindi applicazione anche nel contesto della video- valutazione degli interventi;

2.10. Si consideri inoltre che il trattamento riguarderebbe un numero potenzialmente molto elevato di soggetti, con attendibili significative ripercussioni per i diritti individuali degli interessati in caso di violazione delle misure di sicurezza, di accessi non autorizzati o di utilizzo abusivo delle informazioni, anche da parte di terzi, fermo in ogni caso il rischio della configurazione del reato di interferenze illecite della vita privata altrui (art. 615 bis c.p.);

2.11. Si consideri, altresì, che in caso di grandi condomini e cd. supercondomini oggetto del cd. Superbonus, le aree ed i beni ripresi potrebbero essere talmente tanti e ricoprire un'area talmente vasta da porsi il problema di una valutazione di impatto preventiva (DPIA), ai sensi dell'articolo 35 del GDPR oltre al fatto che sarebbe tecnicamente difficile, se non impossibile, fare una video-ripresa di tutti i lavori svolti;

2.12. Da ultimo si consideri, altresì, che l'obbligo in questione rischia di atteggiarsi a strumento di interferenza illecita nella vita privata di terzi nonché, nel caso di riprese di lavoratori, di essere anche in potenziale contrasto con l'art. 4 della l. 300/1970;

2.13. L'advisor è già stato oggetto di formale diffida (**allegato 2**) rimasta allo stato, purtroppo, senza esito e, anche per questo, si ritiene necessario che codesta Autorità valuti prontamente la conformità a norma o meno di tale *modus operandi*, stante la rilevanza economico-sociale del fatto, anche allo scopo di consentirci di suggerire ai nostri associati le più opportune condotte;

Tutto ciò premesso, le scriventi Associazioni/Collegi/Ordini/Federazioni:

CHIEDONO

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di Deloitte S.p.A. ogni opportuno provvedimento.

Elenco dei documenti allegati:

- 1)
- 2)
- 3)

Data

Firma

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame del reclamo. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame del reclamo saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).